

## **REGOLAMENTO “COMITATO FAMILIARI E OSPITI” DELLA CASA DI RIPOSO UMBERTO I**

### **Art. 1: Costituzione – Denominazione – Sede**

Viene costituito, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001, il “Comitato familiari e ospiti” della Casa di Riposo.

Il Comitato ha sede presso la Casa di Riposo in locali messi a disposizione dalla Direzione.

### **Art. 2: Regolamento**

La costituzione e il funzionamento del Comitato familiari e ospiti è disciplinato dal presente Regolamento.

Il Comitato agisce nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti della Casa di Riposo, nonché delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente regolamento costituisce regola fondamentale di comportamento del Comitato e vincola alla sua osservanza i membri del Comitato stesso.

È approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Modifiche al regolamento, anche su proposta del Comitato, avvengono con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sentito il Comitato in carica.

### **Art. 3: Principi**

Il presente Regolamento si ispira ai principi di:

- Eguaglianza, imparzialità, continuità e diritto di scelta;
- Partecipazione, cooperazione, collaborazione;
- Trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.

### **Art. 4: Finalità e Compiti**

Il Comitato persegue scopi di solidarietà civile, culturale e sociale a favore degli ospiti ed ha i seguenti compiti, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001:

- Collaborare con l'Ente per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
- Promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
- Affianca e sostiene le iniziative promosse dall'Ente, dalle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura;
- Tutela i diritti degli ospiti;
- Partecipa alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato opera all'interno della struttura dell'Ente. Ogni sua azione, che non sia di livello meramente cognitivo, e ogni suo suggerimento devono essere diretti ai rappresentanti preposti dell'Ente.

## **Art. 5: Rappresentanza familiari e ospiti**

Gli organi di rappresentanza dei familiari e ospiti sono:

- L'Assemblea;
- Il Comitato;
- Il Presidente del Comitato.

## **Art. 6: L'Assemblea**

I familiari e ospiti si riuniscono nell'Assemblea per la designazione dei loro rappresentanti. L'Assemblea determina al suo interno criteri per la nomina dei componenti cercando che tutti i nuclei della struttura siano rappresentati.

Possano partecipare all'Assemblea dell'Ente, il Direttore e i funzionari dell'Ente competenti nelle materie oggetto di trattazione.

È presieduta dal Presidente del Comitato familiari ospiti uscente.

L'Assemblea è validamente costituita con almeno una rappresentanza dei familiari e ospiti corrispondente al 10% del totale degli ospiti presenti della struttura (Villaggio Protetto escluso).

Per ogni ospite è ammesso un solo familiare. Si considerano prioritariamente familiari le persone indicate all'Art. 433 del Codice Civile o i rappresentanti degli ospiti quali, l'Amministratore di Sostegno, il Tutore, il Curatore.

Nel caso in cui non ci fossero familiari né altri rappresentanti come previsto dall'ordinamento giuridico, l'ospite può indicare un altro familiare con grado di parentela diverso da quelli suddetti purché intrattenga con questo una relazione significativa.

Sono ammessi all'assemblea anche i familiari degli ospiti in ricovero temporaneo.

L'Assemblea elegge i membri del Comitato, con preferenze fino a sei candidati tra i familiari, fino a due tra gli ospiti.

Saranno eletti i primi cinque candidati dalla graduatoria unica di ospiti e familiari che avranno conseguito il maggior numero di voti. Tra i cinque candidati vi dovrà essere almeno un familiare e almeno un ospite. Nel caso in cui la graduatoria non consenta di individuare i cinque candidati, sarà ugualmente ritenuta valida la composizione di un Comitato costituito da tre candidati, tra i quali vi dovrà essere almeno un familiare e almeno un ospite.

I candidati dei familiari non eletti saranno considerati di riserva ed andranno ad integrare il Comitato in caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti del Comitato stesso. I subentrati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

I candidati non eletti degli ospiti avranno le medesime funzioni di cui al comma precedente.

Qualora nel corso del mandato non sia possibile sostituire i componenti che si sono dimessi o sono decaduti con i candidati di riserva, il Comitato è da considerare comunque validamente costituito purché risulti composto da almeno un familiare, con funzione di Presidente, e un ospite. In caso contrario è necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine.

La nomina dei membri eletti del Consiglio sarà comunicata agli stessi, dal Presidente della Casa di Riposo, con la data della prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce su richiesta del Comitato o della Direzione o del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, almeno una volta all'anno.

È convocata dal Presidente del Comitato ospiti e familiari con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, cui è data massima diffusione possibile.

La seduta è valida con qualunque numero di presenti.

L'Assemblea ha inoltre il compito di formulare pareri al Comitato stesso, che vengono verbalizzati a cura del Segretario.

## **Art. 7: Il Comitato**

Il Comitato è costituito da cinque o tre componenti, di cui almeno un familiare e almeno un ospite, in conseguenza alle modalità di elezione di cui all'articolo precedente.

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente e il Segretario.

I componenti del Comitato hanno diritto all'informazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è convocato dal Presidente dello stesso, per iscritto e con specificazione degli argomenti in discussione, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo per motivi d'urgenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e Segretario-Direttore dell'Ente, su domanda di almeno tre membri e comunque almeno 1 volta all'anno.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È obbligatoria la compilazione del verbale di ogni seduta, firmato dal Segretario compilatore. I verbali potranno essere consultati, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario-Direttore, dai familiari, dagli ospiti e dal personale della Casa di Riposo, che ne facciano richiesta al Segretario del Comitato.

Il Comitato può invitare alla riunioni persone ritenute competenti in determinati argomenti.

I componenti del Comitato nel rispetto delle finalità e compiti di cui l'Art. 4 del presente regolamento devono:

- Svolgere le loro attività in modo personale, gratuito e spontaneo, senza fini di lucro;
- Avere un comportamento verso gli altri membri e all'esterno animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, probità e rigore morale;
- Essere vincolati al segreto d'ufficio o non possono proporre alla discussione pubblica fatti personali propri, degli ospiti o dei dipendenti;
- Rispettare e farsi promotori presso i familiari affinché vengono rispettati il ruolo, le competenze e la professionalità degli operatori, evitando di interferire con le direttive emanate dalla Direzione della Casa di Riposo e con i processi di organizzazione;
- Raccogliere le istanze dei familiari, segnalarle all'interno del Comitato per farne oggetto di valutazione;
- Le richieste che riguardano la quotidianità vanno rivolte ai capi-nucleo di riferimento.

Il componente che contravviene ai doveri stabiliti dal presente regolamento può essere escluso dal Comitato.

I membri decadono inoltre, per dimissioni, decesso, decesso del proprio congiunto in caso di familiare, per assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

La qualifica di membro del Comitato è incompatibile con il ruolo di amministratore, dipendente o collaboratore dell'Ente.

Alle riunioni del Comitato con il rappresentanti dell'Ente possono partecipare il Presidente della Casa di Riposo, o i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario-Direttore e, a sua discrezione, a seconda degli argomenti trattati, altri professionisti dell'Ente quali la Coordinatrice Socio-Sanitaria, l'Assistente Sociale, lo Psicologo, l'Animatore, e/o chi ritiene debba essere presente in rappresentanza della Casa di Riposo.

Su richiesta del Comitato e/o del Segretario-Direttore dell'Ente possono partecipare alle riunioni anche i rappresentanti delle associazioni locali aventi per scopo statutario tematiche afferenti l'anziano.

### **Art. 8: Il Presidente del Comitato**

Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti degli ospiti o dei familiari, a maggioranza dei voti, nella prima riunione.

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque resta in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, ed è rieleggibile.

I suoi comiti sono:

- Presiedere e convocare l'Assemblea, previo avviso scritto al Direttore della Casa di Riposo;
- Convocare e rappresentare il Comitato, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori;
- Dare esecuzione alle indicazioni e agli indirizzi dello stesso;
- Mantenere un costante collegamento con i vari nuclei della struttura, in modo da essere da filtro e portavoce nei confronti della Direzione dell'Ente delle richieste e problematiche segnalate dai familiari e ospiti della struttura.

### **Art. 9: Il Segretario**

Il Segretario è eletto tra i componenti del Comitato, a maggioranza dei voti, nella prima riunione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I suoi compiti sono:

- Redigere e custodire i verbali delle riunioni;
- Custodire la corrispondenza;
- Provvedere alle incombenze decise dal Comitato e dall'Assemblea;
- Alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

### **Art. 10: Sede delle riunioni**

Il comitato si riunisce in un locale idoneo messo a disposizione dall'Ente, previa richiesta al Direttore della Casa di Riposo, almeno due giorni prima dell'utilizzo.

### **Art. 11: Rappresentanza del Villaggio Protetto**

La Casa di Riposo favorisce ed agevola la nomina di un Rappresentante del Villaggio Protetto, da nominarsi tra gli ospiti del Villaggio Protetto o loro familiari. Il Rappresentante perseguirà le finalità ed i compiti di cui all'art. 4.